

Legge federale sulla promozione delle esportazioni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera

visto l'articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000¹,
decreta:

Art. 1 Principio

La Confederazione promuove le esportazioni con indennità e aiuti finanziari. A complemento delle iniziative private essa rafforza la competitività delle imprese stabilite in Svizzera aiutandole a individuare e sfruttare le possibilità di smercio dei prodotti svizzeri all'estero.

Art. 2 Oggetto

La promozione delle esportazioni si prefigge segnatamente di:

- a. informare le imprese stabilite in Svizzera in merito ai mercati esteri;
- b. offrire consulenza e agevolazioni per quanto concerne contatti, opportunità e partner commerciali all'estero;
- c. fare pubblicità in generale all'estero per prodotti e servizi svizzeri, inclusi la partecipazione a fiere e la trasmissione di informazioni a imprese estere in merito a ditte, marche e prodotti di fornitori in Svizzera.

Art. 3 Mandato

¹ L'Ufficio federale affida la promozione delle esportazioni a uno o più terzi (mandatario).

² Il mandato può essere conferito per quattro anni al massimo. Per la determinazione della durata l'Ufficio federale tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

Art. 4 Indennità e aiuti finanziari

¹ Indennità e aiuti finanziari vengono concessi al mandatario nei limiti dei crediti autorizzati.

² L'Ufficio federale calcola l'importo dei contributi secondo l'importanza del mandato. A tal fine considera gli interessi della Confederazione alla promozione delle esportazioni e gli interessi del mandatario.

¹ FF 2000 1880

Art. 5 Obblighi del mandatario

¹ Il mandatario ha l'obbligo:

- a. di gestire la promozione delle esportazioni in modo adeguato, poco oneroso e con spese amministrative minime;
- b. di prendere in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del mezzo di promozione.

² L'Ufficio federale determina nel mandato tutti gli altri obblighi del mandatario.

Art. 6 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE tramite ricorso amministrativo. In controversie concernenti i mandati la Commissione di ricorso del DFE statuisce in qualità di commissione arbitrale.

² Le decisioni della Commissione di ricorso del DFE sono definitive.

³ Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.

Art. 7 Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l'importo massimo per la promozione delle esportazioni secondo la presente legge.

Art. 8 Rapporto con la legge sui sussidi

In quanto la presente legge non preveda disposizioni complete o derogatorie, è applicabile la legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi.

Art. 9 Aiuto finanziario unico

La Confederazione partecipa alle misure di ristrutturazione derivanti dalla presente legge con un aiuto finanziario unico.

Art. 10 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

² Se necessario all'esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.

Art. 11 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ Sono abrogati:

- a. la legge del 6 ottobre 1989³ che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC);

² RS 616.1

³ RU 1990 224, 1998 1822

- b. il decreto federale del 31 marzo 1927⁴ che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale.

² L'Organizzazione giudiziaria⁵ è modificata come segue:

Art. 100 cpv. 1 lett. y (nuova)

- ¹ Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:
y. decisioni in materia di promozione delle esportazioni.

Art. 12 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2056

⁴ CS **10 513**

⁵ RS **173.110**